

CONVENZIONE

TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DI COSENZA

=====

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza, rappresentata dal _____

E

L'Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) iscritta nell'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato al n. 174, Atto deliberativo n. 9010076 del 4 dicembre 2009, rappresentata dal Presidente, Sig.ra Mauro Donatella,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) L'Associazione Volontari Ospedalieri(A.V.O.) di Cosenza realizzerà il proprio servizio di assistenza, senza fini di lucro, consistente nell'assistenza morale dei pazienti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, allo scopo di umanizzare la degenza;

ART. 2) I volontari dovranno svolgere la loro opera in aderenza alle direttive dell'Associazione e senza invadere e/o intralciare il capo di attività del personale delle strutture ospedaliere;

ART. 3) L'organizzazione dell'attività sarà concordata con la Direzione Sanitaria P.U. I giorni e gli orari di accesso ai reparti e l'articolazione del Servizio dovranno essere concordati con i Direttori delle Unità Operative interessate;

ART. 4) L'Azienda Ospedaliera rispetterà l'autonomia dei volontari sia dal punto di vista organizzativo che metodologico, mentre l'A.V.O. opererà in ossequio delle finalità dell'Azienda Ospedaliera e della libertà dei soggetti destinatari;

ART. 5) L'Associazione di volontariato A.V.O. provvederà ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato presso i PP.OO. dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, contro il rischio delle malattie e degli infortuni connesso allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri delle relative polizze saranno a carico dell'Associazione;

ART. 6) L'Associazione A.V.O. si obbliga a tenere riservate tutte le informazioni e notizie concernenti le persone alle quali l'attività è resa, in conformità delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati sensibili;

ART. 7) Indicativamente si stabilisce che il programma dell'assistenza sarà svolto da un minimo di 40 (quaranta) volontari dopo che gli stessi avranno frequentato un corso di formazione base per l'espletamento del servizio. Ogni eventuale incremento del numero dei volontari addetti al servizio è subordinato all'espletamento di adeguato corso di formazione e dall'autorizzazione dei Direttori interessati;

ART. 8) In caso di sospensione e di interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione, o di perdita dei requisiti previsti dalla legge per poter svolgere attività di volontariato all'interno di

strutture pubbliche, l'Associazione A.V.O. si obbliga a darne tempestiva comunicazione all'Azienda Ospedaliera di Cosenza;

ART. 9) In relazione all'entrata in vigore del nuovo testo unico sulla sicurezza, salute e prevenzione sui luoghi di lavoro ed in particolare con riferimento a quanto previsto al comma 12-bis dell'art. 3 (con rimando all'art. 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), l'Azienda Ospedaliera si impegna a fornire prontamente all'A.V.O. ed ovviamente a tutti i volontari, l'informativa necessaria affinché siano espletati tutti gli adempimenti incombenti per legge sull'ospedale. L'A.V.O. opererà affinché l'Azienda Ospedaliera possa fornire tutte le indicazioni previste per legge nonché garantire l'adozione delle misure utili a ridurre i rischi di interferenze;

ART.10) L'Azienda Ospedaliera di Cosenza attiverà metodi di controllo sull'attività dell'organizzazione di volontariato, attraverso i propri organismi (Direzione Sanitaria e Direttori interessati),

ART.11) La durata della presente Convenzione è fissata in anni 2 a decorrere dal 17 luglio 2020.

COSENZA_____

Per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza

Per l'Associazione di Volontariato AVO
Il Presidente
Sig.ra Mauro Donatella